

## CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il Credito d'imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, al fine di acquisire o consolidare le competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0.

Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

*Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

### CLASSE ATECO

1. A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
2. B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
3. C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE
4. D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
5. E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
6. F - COSTRUZIONI
7. G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
8. H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
9. I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
10. J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
11. K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE
12. L - ATTIVITA' IMMOBILIARI
13. M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
14. N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
15. O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
16. P - ISTRUZIONE
17. Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
18. R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

19. S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
20. T - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
21. U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

## PROGETTI AMMISSIBILI

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

L'erogazione delle attività di formazione può avvenire internamente attraverso personale dipendente oppure, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0 sono:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;

- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- robotica avanzata e collaborativa;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

## **TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DI STANZIAMENTO**

I crediti d'imposta "Transizione 4.0" - introdotti dal 2020 - sono finanziati parzialmente con le risorse del PNRR, nell'ambito della Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo".

L'agevolazione si sostanzia in un CREDITO DI IMPOSTA nella misura del:

- 50% nel limite massimo annuale di € 300K per le micro e piccole imprese,
- 40% nel limite massimo annuale di € 250K per le medie imprese,
- 30% nel limite massimo annuale di € 250K per le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Il DECRETO AIUTI pubblicato in Gazzetta il 17/05/2022 ha disposto l'incremento delle aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche dal 50% al 70% (per le piccole imprese) e dal 40% al 50% (per le medie imprese).

Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono sussistere le seguenti condizioni:

- le attività formative devono essere erogate dai seguenti soggetti qualificati:
  - soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  - università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
  - soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;

- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  - centri di competenza ad alta specializzazione (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/centri-di-competenza-ad-alta-specializzazione>)
  - European Digital Innovation Hubs (<https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool>)
- le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
  - i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze dovranno essere certificati secondo il seguente iter:
1. accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun dipendente attraverso la somministrazione su apposita piattaforma informatica di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico;
  2. sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertate, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale di cui sopra;
  3. superamento di un test finale da parte dei partecipanti al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate con prossimo decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione

Le attività formative possono essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell'effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.

*In caso di progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022 che però non rispettano i requisiti di cui sopra le aliquote sono rispettivamente del 40% per le piccole imprese e del 35% per le medie imprese.*

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

## CUMULABILITÀ

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione.

## ITER

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono infine tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il decreto direttoriale del 6 Ottobre 2021 approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

Il modello è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti le attività e le spese ammissibili ricadenti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), e nell'ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo: [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it).

*Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione – Sezione A – va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta agevolabili*

successivi al predetto periodo d'imposta, il modello di comunicazione – Sezione B – va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.